

QUESITO 1: È possibile presentare domanda di indennizzo utilizzando la posta ordinaria, una raccomandata o tramite consegna diretta all'Ispektorato?

No, si accettano unicamente le domande presentate via PEC secondo quanto disposto dalla DGR. Trattandosi di procedura a sportello, in cui le domande vengono istruite e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la scelta è motivata dalla necessità di garantire speditezza e sicurezza nei tempi di ricezione delle comunicazioni. Essa tiene conto del fatto che i richiedenti devono fare ricorso ad un tecnico professionista per la redazione del PRFA, e vi è quindi la possibilità di presentare la domanda tramite la PEC dello stesso.

QUESITO 2: Tutti i richiedenti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la ritenuta IRPEF del 4%?

Alle imprese verrà applicata automaticamente la ritenuta del 4%, quindi non dovranno presentare la dichiarazione. Invece è necessario che i proprietari forestali privati la presentino, in quanto non si sa se svolgano attività commerciale, anche se in modo occasionale. Gli enti pubblici sono esclusi dalla ritenuta del 4%, quindi il modello non è necessario.

QUESITO 3: La delega ad impresa forestale comporta l'affidamento dell'incarico per la redazione di PRFA e conseguente esecuzione dell'utilizzazione boschiva pertanto si ritiene configurarsi una fattispecie di vendita diretta per un importo sicuramente superiore ad € 10.000. L'attuale limite imposto dall'art. 21 comma 4 della L.R. 9/2007 prevede un limite per la vendita diretta di € 10.000,00, anche considerando che la deroga per la vendita diretta fino a € 75.000,00 è decaduta in data 31 dicembre 2019 e non è stata prorogata. Si chiede pertanto se l'eventuale ricorso a delega a impresa forestale non si configuri come vendita diretta e se pertanto è possibile superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia.

RISPOSTA: La delega alla presentazione della domanda di indennizzo consente al soggetto delegato di presentare domanda di indennizzo su fondi di proprietà del delegante, realizzare le attività finanziate e ricevere l'indennizzo. La delega non comporta necessariamente l'affidamento per l'incarico della redazione del PRFA e la disciplina della vendita del legname esula dall'applicazione della delibera. La vendita deve in ogni caso rispettare le disposizioni ed i limiti previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2007.

QUESITO 4: Qualora non fosse possibile la delega in quanto vendita diretta si chiede se, dovendo espletare un confronto comparativo ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L.R. 9/2007, il Comune dovrebbe anticipare con fondi propri di bilancio (se disponibili) le spese tecniche per la redazione del PRFA da porre a base di gara, ponendole successivamente in conto all'impresa forestale, o se fosse possibile un'anticipazione delle spese da parte della Regione?

RISPOSTA: la disciplina della delibera non prevede alcuna anticipazione: gli indennizzi sono corrisposti a saldo con un importo determinato forfettariamente, comprensivo delle spese tecniche sostenute.

QUESITO 5: come vanno identificati i lotti boschivi per cui è possibile presentare la domanda di indennizzo?

Le aree di intervento oggetto della domanda di indennizzo devono essere chiaramente identificabili nel PRFA (sia da punto di vista catastale che cartografico) e devono rispondere ai requisiti previsti alla voce "interventi ammissibili" della DGR n. 2135 dd. 29/12/2023. Si tratta di aree in cui, al momento della presentazione della domanda, non sono in corso interventi di utilizzazione forestale.

QUESITO 6: Che cosa si intende per “interventi avviati dopo la presentazione della domanda di indennizzo”?

RISPOSTA: Per avvio dell'intervento si intende l'inizio dell'utilizzazione forestale: gli interventi avviati sono quelli riguardanti aree in cui sono in corso utilizzazioni forestali. Sono quindi ammissibili alla domanda di indennizzo le aree di intervento su cui, alla data della domanda di indennizzo, non sono in corso interventi di utilizzazione forestale.

QUESITO 7: Le Dichiarazioni di taglio sono documenti da considerarsi validi ai fini della presentazione della domanda di richiesta di indennizzo?

RISPOSTA: No, per tutti gli interventi oggetto di domanda di indennizzo è richiesta la predisposizione di PRFA contenenti le informazioni previste alla voce “Presentazione delle domande” lett. a) della DGR n. 2135 dd. 29/12/2023.

QUESITO 8: qualora siano già state avviate, ma non ancora concluse, utilizzazioni boschive su lotti bostricati già oggetto di DT o approvate tramite PRFA, è possibile presentare domanda di indennizzo sulla porzione di lotto non ancora utilizzato?

RISPOSTA: nel caso di DT avviate ma non concluse, sarà necessario chiudere la DT indicando la superficie oggetto dell'intervento eseguito (catastralmente e cartograficamente) e le masse già utilizzate, per poi presentare un nuovo PRFA relativo alle aree di intervento da utilizzare, così come indicato al quesito n. 5. Nel caso di DT non avviate, al fine di presentare un nuovo PRFA, sarà comunque necessario richiederne l'archiviazione.

Nel caso di PRFA avviate ma non conclusi, sarà necessario definire i lavori già realizzati trasmettendo all'IF un documento riconducibile alla relazione di verifica finale di cui al c. 11 art. 9 del Reg. for. indicante la superficie oggetto dell'intervento eseguito (catastralmente e cartograficamente) e le masse già utilizzate. Il PRFA antecedente la domanda di indennizzo deve comunque contenere le informazioni richieste dalla voce “Presentazione delle domande” lett. a) della DGR n. 2135 dd. 29/12/2023.

QUESITO 9: Domanda riferita a un PRFA creato su UBWeb e ivi esistente con il suo codice identificativo, ma per il quale non è stata richiesta alcuna approvazione ai sensi del Regolamento Forestale. Si premette che in nessun caso una domanda di aiuto si possa considerare implicitamente valida anche quale domanda di approvazione, trattandosi di procedimenti del tutto differenti. In questa fattispecie, tenuto conto che trattasi di domande a sportello, si ritiene corretto rigettare l'istanza di indennizzo. La stessa potrà essere ripresentata dopo della presentazione della domanda di approvazione. Un tanto per non arrecare svantaggio a coloro che, a beneficio dell'ufficio istruttore, presentano la domanda di indennizzo allegando un PRFA approvato o quanto meno successivamente o almeno contestualmente alla domanda di approvazione dello stesso.

RISPOSTA: si conferma l'interpretazione data ovvero la domanda di indennizzo non può valere anche come domanda di approvazione del prfa ma deve seguire un iter dedicato;

QUESITO 10: si chiede se la seguente interpretazione è corretta “Sui lotti già avviati e non conclusi può essere presentata domanda di indennizzo per la parte del PRFA che non è ancora stata eseguita, non serve chiudere il progetto di taglio ma basta presentare un documento riconducibile alla relazione di verifica finale nel quale

vengono riportate le aree boschive già utilizzate e quelle da completare, indicando la massa residua suddivisa per sistemi di esbosco rispettando il criterio che almeno il 60% , sempre della massa residua, è bostricata.” Quindi il progetto rimane lo stesso, la ditta boschiva alla fine può continuare ad operare dato che dovrebbe sospendere i lavori solo nel momento in cui viene presentata la domanda?

Nel caso in cui il PRFA già avviato sia stato quasi ultimato si può utilizzarlo lo stesso per la richiesta di indennizzo inserendo nel documento riconducibile alla verifica finale un assegno suppletivo per la nuova massa bostricata che nel frattempo si è sviluppata nelle medesime aree?

RISPOSTA: , si conferma l'interpretazione, la dgr prevede che gli interventi siano avviati dopo la presentazione della domanda, quindi per la porzione rimanente del lotto che esula dalla “relazione di verifica finale parziale” la ditta può avviare le utilizzazioni.

Anche per la domanda successiva si ritiene compatibile “allungare” la vita del prfa con un assegno suppletivo, ovviamente fornendo tutte le informazioni che soddisfano i requisiti della dgr

QUESITO 10: Un proprietario può presentare più domande di indennizzo, ad esempio nel caso in cui abbia PRFA differenti dati in appalto a ditte boschive diverse?

RISPOSTA: Certo è possibile, ma la dgr prevede la possibilità che si possano allegare diversi prfa in unica domanda, *“La domanda può comprendere uno o più lotti boschivi.”* Quindi a seconda delle situazioni è opportuno valutare preventivamente con l'IF se è preferibile fare una domanda unica con più lotti (magari nel caso di lotti vicini e abbastanza sincroni come fasi di lavoro) o fare domande separate (nel caso di lotti lontani e con tempi di lavorazione differenti).

QUESITO 11: In caso di impercorribilità delle aree forestali causa neve, ai fini della redazione dei PRFA da allegare alla domanda di indennizzo, il piedilista di assegno specificatamente richiesto è sostituibile da una stima basata dati indiretti?

RISPOSTA: In prima istanza è possibile presentare un PRFA con piedilista “desunto” con metodi indiretti (ovvero sulla base dei dati del PGF, con osservazioni a distanza, reperendo informazioni dalla Stazione forestale, con rilievi aerei con drone, ecc.). Successivamente l'IF potrà chiedere come integrazione che venga effettuata la segnatura/martellata una volta tornato accessibile il lotto.